

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IN MISSIONE"

TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ

Art. 1 – L'Ispezzoria Salesiana Lombardo-Emiliana con sede in Milano, via Copernico n. 9, promuove l'Associazione di educazione della gioventù e di assistenza ai poveri senza scopo di lucro ed a struttura democratica denominata:

"IN MISSIONE"

che avrà sede in Milano, via Copernico n. 9.

Art. 2 – L'Associazione si ispira ai valori e al messaggio della Chiesa Cattolica e allo spirito di Don Bosco, in particolare improntando tutta la propria attività ai principi della carità cristiana.

L'Associazione "In Missione" riconosce e valorizza, all'interno della propria struttura il ruolo dell'Ente Promotore.

L'Ente nomina un proprio delegato con il compito di garantire il collegamento con l'Associazione e provvederà poi a designare i propri candidati per le elezioni degli organi sociali.

L'Associazione, per mezzo dei suoi aderenti, si mette al servizio dei giovani e dei poveri educandoli ai valori del lavoro, della preghiera, dell'amicizia e della solidarietà secondo gli insegnamenti di Don Bosco.

Art. 3 – FINALITÀ

L'Associazione si propone di:

- a) assistere moralmente e materialmente i giovani ed i poveri;
- b) organizzare interventi assistenziali sul territorio anche attraverso momenti di collaborazione con le categorie sociali più deboli;
- c) promuovere incontri formativi e corsi di informazione tesi a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della gioventù e del terzo mondo, anche attraverso apposite pubblicazioni;
- d) promuovere attività di lavoro e di impegno occasionali con i soci, anche mediante apposite convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, allo scopo di reperire fondi da destinare al finanziamento di progetti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nelle missioni in Etiopia, anche in collaborazione con altre organizzazioni del settore non profit operanti nello stesso campo;
- e) collaborare, in accordo con i missionari salesiani del luogo, alla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo;
- f) offrire un annuncio esplicito della fede cristiana e concorrere allo sviluppo integrale delle persone, ispirandosi ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della prassi salesiana.

Art. 4 – RISORSE STRUMENTALI

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà contare su:

- 1) quote associative versate dagli Associati, come deliberate dagli organi sociali;
- 2) elargizioni di Associazioni o terzi;
- 3) contributi per servizi resi ad enti o privati regolati da apposita lettera di incarico o convenzione.

L'Associazione potrà compiere in via subordinata ed accessoria:

- a) tutte le operazioni finanziarie (anche di leasing) che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, escluso ogni fine di lucro;
- b) attività commerciali o produttive marginali con l'unico scopo di trarre risorse finanziarie atte al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- c) attività collaterali atte ad organizzare spettacoli di vario genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, accettare in via esclusivamente strumentale e non principale sponsorizzazioni e liberalità di terzi, possedere e/o gestire strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 – REGOLAMENTO

Il presente Statuto può essere integrato da regolamento che, proposto dal Consiglio Direttivo, venga approvato dall'Assemblea.

TITOLO 2

I SOCI

Art. 6 – Possono far parte dell'Associazione quanti simpatizzano per gli scopi statutarî, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

Art. 7 – Gli Associati hanno tutti pari diritti e doveri. In particolare, gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare personalmente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate ed organizzate, nonché di recedere, in qualunque momento, dall'Associazione.

Per contro, gli Associati hanno il dovere di rispettare le norme del presente Statuto, di versare le quote sociali nella misura annualmente stabilita dal Consiglio e di uniformarsi alle direttive dell'Associazione, collaborando a realizzare, pur nella pluralità delle iniziative, l'unicità degli intenti e delle finalità associative.

Il servizio prestato dagli Associati è personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Possono essere rimborsate, entro limiti preventivamente stabiliti, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Gli Associati non si assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 8 – I Soci si distinguono in:

Soci Fondatori;

Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti all'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio.

Art. 9 – La domanda di iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto, impegna il Socio al perseguimento dei fini statutari e gli consente l'esercizio dei diritti di associato.

Art. 10 – La qualifica di Socio si perde:

per dimissioni;

per espulsione a seguito di provvedimento disciplinare definito dal Collegio dei Probiviri, contro cui è ammesso il ricorso all'Assemblea;

per omesso versamento della quota sociale;

per decesso.

TITOLO 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO COMPITI

Art. 11 – Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea di tutti i Soci è l'organo collegiale supremo e permanente dell'Associazione; possono parteciparvi tutti i Soci iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 13 – L'Assemblea è convocata e presieduta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente dell'Associazione, per mezzo di comunicazione indirizzata ai Soci anche per il tramite di avviso contenuto nel notiziario ufficiale dell'Associazione o esposto all'albo della sede.

La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea ordinaria è tenuta almeno una volta l'anno, entro il 30 ottobre.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, dovrà inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli Associati.

Art. 14 – I compiti dell'Assemblea sono:
dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione;
eleggere i componenti del Consiglio;
eleggere i Revisori dei Conti;
eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
approvare i bilanci annuali, preventivi e consuntivi dell'Associazione;
modificare lo Statuto Associativo e approvare e modificare il Regolamento.
L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei suoi membri; trascorsa un'ora da quella fissata, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 15 – L'Assemblea delibera a maggioranza semplice.
Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei presenti.

TITOLO 4

Art. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
I membri eletti dall'Assemblea sono sette. Il Consiglio può invitare, secondo le esigenze, consulenti anche estranei all'Associazione, la cui presenza sia ritenuta utile.

Art. 17 – Il consiglio designa nel proprio seno:
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.

Art. 18 – Il Consiglio si raduna almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente.
Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti in carica.
Esso è validamente costituito con la presenza di almeno cinque Consiglieri, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

I compiti del Consiglio sono:

- a) promuovere iniziative nell'interesse dell'Associazione;
- b) predisporre i regolamenti di cui all'art. 5;
- c) decidere sull'ammissione dei Soci,
- d) deliberare l'assegnazione dei fondi ad iniziative promosse in ambito di Volontariato Internazionale;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

TITOLO 5

PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Art. 19 – IL PRESIDENTE

Rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli Associati che dei terzi. Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, vigila sul rispetto dei principi associativi e sulla tenuta dei libri sociali. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, da lui nominato tra i Consiglieri.

Art. 20 – IL SEGRETARIO

Ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, provvede e controlla il tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene il registro dei Soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, redatti da lui o dal Presidente.

Art. 21 – IL TESORIERE

È responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale e redige i libri contabili.

TITOLO 6

Art. 22 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È costituito da tre membri eletti dell'Assemblea.

Dura in carica tre anni.

La carica è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Il Collegio designa al suo interno un Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza.

Il Collegio pronuncia pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate per Statuto ad altri organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

TITOLO 7

Art. 23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sono tre effettivi e due supplenti e vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Devono compilare una relazione annuale da comunicare all'Assemblea ordinaria e riscontrare l'esattezza dei bilanci.

I tre Revisori dei Conti effettivi eleggono al loro interno un Presidente che coordina l'attività del Collegio.

TITOLO 8

IL PATRIMONIO

Art. 24 – Il Patrimonio dell'Associazione è unico e costituito da beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote sociali, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) non altrimenti utilizzate su delibera del Consiglio, nonché delle eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa, con specifica destinazione al Patrimonio.

L'acquisto e l'alienazione dei beni mobili registrati sono demandati al Presidente con firma libera, ovvero a persona delegata dal Consiglio.

Art. 25 – Del Patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario aggiornato annualmente da allegarsi al Bilancio.

Art. 26 – L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 27 – IL BILANCIO

Il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consultivo dell'Associazione devono essere presentati per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 28 – Il Consiglio, alla scadenza del terzo anno della sua elezione, decade dall'incarico, con l'Assemblea che approva l'ultimo bilancio e provvede all'elezione del nuovo Consiglio.

Nella stessa occasione si provvederà al rinnovo dei membri del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

TITOLO 9

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta a seguito di deliberazione dell'Assemblea, espressamente convocata, quando venisse meno il fine sociale o vi fosse una deviazione dai fini istituzionali e pedagogici e dai principi ispiratori.

Lo scioglimento può essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

La delibera di scioglimento prevede le nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, devono essere devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della L.266/91.

TITOLO 10

Art. 30 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.